

*Roma, 04 aprile 2007*

## **CIRCOLARE N. 18/E**

***Oggetto: Comunicazioni dei rapporti finanziari all'Anagrafe Tributaria.***

### **INDICE**

#### **1. PREMESSA**

#### **2. SOGGETTI OBBLIGATI E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE**

#### **3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

#### **4. CASISTICA PARTICOLARE**

*4.1 Società di gestione del risparmio (Sgr) e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)*

*4.2 Holding di partecipazioni*

*4.3 Rapporti relativi a leasing, factoring e cartolarizzazioni*

*4.4 Cessazione dell'attività*

## **5. MODALITÀ TECNICHE DI COMPILAZIONE DEL TRACCIATO**

*5.1 Istruzioni di carattere generale*

*5.2 Impianto iniziale*

*5.3 Successiva fornitura*

*5.4 Trasmissioni mensili*

*5.5 Impostazione dei campi*

### **ALLEGATI**

*Allegato 1 - Tabella dei rapporti*

*Allegato 2 - Note e istruzioni al tracciato record*

## 1. **PREMESSA**

Nell'ambito del rafforzamento delle misure di contrasto all'evasione fiscale, l'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato i commi sesto ed undicesimo dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, introducendo l'obbligo per gli operatori finanziari di comunicare all'Anagrafe Tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari compreso il codice fiscale.

Ai sensi della innovata disposizione le informazioni comunicate verranno archiviate in una apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, denominata "Archivio dei rapporti con operatori finanziari".

Le informazioni comunicate saranno utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in linea con quanto specificamente previsto dal nuovo testo dell'art. 7, undicesimo comma, del decreto n. 605/1973 citato.

Quest'ultima disposizione stabilisce inoltre che le informazioni comunicate potranno essere utilizzate anche ai fini:

- delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
- dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge, dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 269.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 sono state definite le modalità ed i termini per la effettuazione delle comunicazioni da parte

degli operatori finanziari, nonché i requisiti di sicurezza per la trasmissione e per la consultazione dei dati inseriti nell'“Archivio dei rapporti con operatori finanziari”.

## **2. SOGGETTI OBBLIGATI E TERMINI PER LA COMUNICAZIONE**

La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti indicati nella tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, fatta eccezione per quelli di cui al n. 7 della tabella medesima che svolgono in modo esclusivo l'attività di cambia valute.

Alla luce di quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007:

- le comunicazioni relative ai rapporti intrattenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, ancorché cessati, devono essere effettuate entro il 30 aprile 2007;
- le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2007 andranno effettuate entro il 31 maggio 2007;
- a far corso dal 1° maggio 2007, le comunicazioni relative ai rapporti costituiti o cessati in ciascun mese solare, dovranno essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo.

## **3. OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto n. 605/1973, l'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela.

Ai fini della individuazione di cosa debba intendersi per “rapporto” si richiama la definizione generale contenuta nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006, secondo la quale la categoria dei “rapporti” è relativa *“a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari*

*finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un 'complesso di scambio' all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo".*

Tra i rapporti da comunicare sono compresi anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di attività detenute illecitamente all'estero. Ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, sesto comma del decreto n. 605/1973, ma può essere in ogni caso opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.

Devono essere inoltre comunicati anche i rapporti di cui siano titolari soggetti non residenti, secondo le apposite modalità specificate nel successivo paragrafo 5.

Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella tabella allegato 2 al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e riportata anche nell'allegato 1 dell'analogo provvedimento del 19 gennaio 2007.

Al fine di agevolare la corretta individuazione delle codifiche da utilizzare, la stessa tabella viene allegata alla presente con incluse alcune note esplicative.

Per quanto in specie attiene ai rapporti che hanno come controparte un altro operatore finanziario si precisa che sono anch'essi compresi nell'obbligo di comunicazione, fatta eccezione per quelli che abbiano finalità di mero regolamento contabile (come, ad esempio, nel caso dei conti reciproci interbancari, compresi quelli in divisa).

Si ritiene, invece, che siano da escludere dall'obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza.

#### **4. CASISTICA PARTICOLARE**

#### 4.1 Società di gestione del risparmio (*Sgr*) e Società di investimento a capitale variabile (*Sicav*)

Nell'ambito del rapporto di gestione collettiva del risparmio, che l'art. 33 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) attribuisce istituzionalmente a *Sgr* e *Sicav*, vanno comunicati i rapporti concernenti le quote o azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio (*Oicr*), inclusi i fondi pensione aperti.

*Sgr* e *Sicav*, in relazione a tali rapporti, devono comunicare i dati dei sottoscrittori anche nel caso in cui si siano avvalse per il collocamento delle quote o delle azioni di altri operatori finanziari abilitati, i quali sono a propria volta esclusi dall'obbligo di comunicazione in argomento, salvo che instaurino un rapporto con il sottoscrittore da comunicare autonomamente.

Nel caso in cui la gestione dell'*Oicr* sia affidata ad una *Sgr* distinta da quella che lo ha promosso, l'obbligo di comunicazione è assolto da quest'ultima.

Le modalità innanzi precisate valgono per le *Sgr* e le *Sicav* residenti in Italia, comprese quelle che gestiscono fondi riservati a soggetti non residenti (cosiddetti "*fondi dedicati*"). Le stesse modalità valgono per gli emittenti di quote o azioni di *Oicr* non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la detta stabile organizzazione, l'obbligo di comunicazione del rapporto è posto in capo agli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori.

Con riguardo alla comunicazione della data di inizio del rapporto, si precisa che la stessa coincide con il momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente, non rilevando se il pagamento delle quote o delle azioni sia effettuato in unica soluzione o meno (ad es. mediante un piano di accumulo).

Ai fini della chiusura del rapporto rileva invece la data di riscatto totale delle quote o azioni, ovvero la formale comunicazione di chiusura del rapporto da parte del cliente.

#### 4.2 Holding di partecipazioni

Per le *holding* di partecipazioni, iscritte nella sezione speciale dell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 113 del T.U.B., i principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto:

- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della *holding* e quelli effettuati dalla *holding* alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla *holding* e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle *holding* medesime;
- il c.d. “*cash pooling*”;
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della *holding* a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).

#### 4.3 Rapporti relativi a *leasing*, *factoring* e *cartolarizzazioni*

Per i rapporti di *leasing* valgono le considerazioni già svolte nella circolare n. 32/E del 19 ottobre 2006. In particolare, non devono essere comunicati i rapporti relativi al *leasing* operativo (par. 2.7.3. della circolare citata). In caso di subentro o di cessione del contratto vanno comunicate la cessazione del rapporto con il contraente originario e la costituzione del nuovo rapporto con il subentrante o il cessionario.

Con riferimento ai rapporti di *factoring* si precisa che va comunicato solo il rapporto con il soggetto cedente il credito, e non quello con il debitore ceduto, salvo che sia stato previsto un piano di rientro. Eventuali garanzie vanno comunicate come rapporto a sé stante solo se non comprese nel contratto di *factoring*.

Per quanto riguarda le cartolarizzazioni, le società “*originator*”, che smobilizzano i crediti oggetto di cartolarizzazione e le società “veicolo”, che acquistano i crediti ceduti ed emettono su di essi titoli collocandoli sul mercato, sono tenute alla comunicazione dei

rapporti autonomamente: l'“*originator*” per il rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società “veicolo” per i rapporti inerenti all'emissione dei titoli sul mercato.

#### 4.4 Cessazione dell'attività

In caso di cessazione dell'attività l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione.

Qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituiti successivamente alla fusione, così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti, devono essere comunicati dalla nuova società (in caso di fusione propria) o dalla società incorporante.

Per le fusioni intervenute anteriormente al 30 aprile 2007, la comunicazione di primo impianto è effettuata dalla società incorporante o da quella originata dalla fusione.

## 5. MODALITÀ TECNICHE DI COMPILAZIONE DEL TRACCIATO

### 5.1 Istruzioni di carattere generale

La fornitura relativa alle comunicazioni dei rapporti finanziari è organizzata secondo le seguenti indicazioni tecniche.

Le comunicazioni sono effettuate tramite il servizio *Entratel* o il servizio *Fisco on line*, anche mediante gli intermediari abilitati al servizio di trasmissione, utilizzando appositi tracciati *record*. Gli intermediari devono utilizzare il *software* di comunicazione appositamente predisposto dall'Agenzia delle Entrate e già pubblicato sul sito *internet* istituzionale, nella rubrica “Servizi telematici”.

Sono previste 6 tipologie di fornitura. Ciascuna fornitura è organizzata secondo la seguente struttura:

- Un solo *record* di testa, di tipo "0", con i dati del soggetto obbligato;



➤ Uno o più *record* di dettaglio, della stessa tipologia, con le indicazioni relative ai rapporti da comunicare; la struttura prevede la registrazione di 5 rapporti per ciascun *record* di dettaglio. In particolare:

- *Record dettaglio 1*. Fornitura di tipo ordinario per inizio rapporto: da utilizzare per la comunicazione mensile dei nuovi rapporti e per quelli che presentano data di apertura e di chiusura nel periodo di riferimento. Per le regole da seguire per la trasmissione ai sensi del punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, si rimanda al paragrafo 5.2 del presente documento;
  - *Record dettaglio 2*. Fornitura di tipo cessazione dei rapporti: da utilizzare per la comunicazione mensile delle chiusure dei rapporti;
  - *Record dettaglio 3*. Fornitura di tipo rettificativo: da utilizzare per la trasmissione di correzioni o cancellazioni di rapporti precedentemente trasmessi;
  - *Record dettaglio 4*. Fornitura di tipo ordinario, per rapporti senza codice fiscale: da utilizzare per la comunicazione della fase di impianto e mensile dei nuovi rapporti per i quali non si trasmette il codice fiscale. Per le regole da seguire per la trasmissione ai sensi del punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, si rimanda al paragrafo 5.2 del presente documento;
  - *Record dettaglio 5*. Fornitura di tipo cessazione dei rapporti senza codice fiscale: da utilizzare per la comunicazione mensile delle chiusure dei rapporti senza codice fiscale;
  - *Record dettaglio 6*. Fornitura di tipo rettificativo: da utilizzare per la trasmissione di correzioni e cancellazioni dei rapporti senza codice fiscale precedentemente trasmessi.
- Un solo *record* di coda, di tipo "9".

Ogni *record* è composto da 5 elementi (o rapporti): non è ammessa la registrazione di informazioni su un nuovo *record*, se non sono stati compilati i cinque elementi del *record*

precedente. L'incompletezza degli elementi è ammessa solo sull'ultimo *record* di dettaglio della fornitura ovvero in caso di presenza di un solo *record* di dettaglio, fermo restando l'obbligo di riportare il carattere asterisco anche per le occorrenze non valorizzate.

È necessario inviare tanti flussi quante sono le tipologie di *record* di dettaglio utilizzate per ogni comunicazione.

In caso di assenza di comunicazioni, deve comunque essere predisposta una fornitura costituita dai soli *record* di testa e di coda, indicando il valore "7" nei rispettivi campi "Tipologia invio".

Per la compilazione di ogni singolo campo si rinvia alle Note e alle Istruzioni contenute nell'allegato tecnico al provvedimento del 19 gennaio 2007 e a quelle indicate nell'allegato 2.

### 5.2 Impianto iniziale

Per la comunicazione dei rapporti in essere al 31 dicembre 2006 e per i rapporti cessati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 (Punto 4.1 del Provvedimento 19 gennaio 2007), devono essere utilizzati esclusivamente i tipi *record* relativi agli invii ordinari - "1" (rapporti per i quali è noto il codice fiscale) ovvero "4" (trasmissione dei rapporti per i quali non è noto il codice fiscale del titolare) – specificandone il valore nel campo "Tipologia invio".

Per i rapporti cessati dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006, deve essere valorizzata anche la data di chiusura.

Per la trasmissione dell'impianto iniziale, l'anno di riferimento va impostato con il valore "2006" e il mese di riferimento con il valore "00".

### 5.3 Successiva fornitura

Nella fornitura relativa alla situazione dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007 (punto 4.2 del Provvedimento del 19 gennaio 2007), le comunicazioni vanno effettuate utilizzando

gli specifici tipi *record*, a seconda della tipologia di informazione che si sta comunicando, ognuna riconoscibile in base al valore del campo “Tipologia invio”:

- Tipo *record* “1” per le comunicazioni di nuovi rapporti;
- Tipo *record* “2” per le comunicazioni di cessazione di rapporti precedentemente comunicati;
- Tipo *record* “3” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti precedentemente comunicati;
- Tipo *record* “4” per le comunicazioni di nuovi rapporti (privi di codice fiscale);
- Tipo *record* “5” per le comunicazioni di cessazione di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati;
- Tipo *record* “6” per le comunicazioni di rettifiche o cancellazioni di rapporti (privi di codice fiscale) precedentemente comunicati.

In assenza di dati da comunicare va effettuata una trasmissione costituita dai soli *record* di testa e di coda con l’indicazione del valore “7” nel campo “Tipologia di invio”.

La fornitura può essere effettuata raggruppando le informazioni per l’intero quadrimestre (dal 1° gennaio 2007 al 30 aprile 2007), impostando il valore “2007” nel campo “Anno di riferimento” e il valore “00” nel campo “Mese di riferimento”.

In alternativa è possibile comunicare le informazioni suddivise per le singole mensilità impostando opportunamente il valore nel campo “Mese di riferimento”.

Per i rapporti aperti e chiusi nel periodo di riferimento è obbligatorio comunicare tali informazioni utilizzando i *record* di tipo “1” e “4” impostando sia la data di apertura sia quella di chiusura del rapporto.

#### 5.4 Trasmissioni mensili

Successivamente, a partire dal mese di maggio 2007, le forniture mensili saranno relative allo specifico periodo di riferimento indicato (anno e mese). Al riguardo valgono le

stesse regole descritte ai paragrafi precedenti per le comunicazioni relative alle aperture e alle cessazioni nel periodo e l'obbligo della segnalazione di "assenza di informazioni" indicando il valore "7" nel campo "Tipologia di invio".

### 5.5 Impostazione dei campi

Nel tracciato *record* allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007 sono specificate le regole per la corretta compilazione dei campi (posizione, lunghezza e tipologia). Per alcuni, tuttavia, si ritiene opportuno fornire le seguenti, ulteriori precisazioni:

- *Record di testa*

L'identificativo *file* rappresenta un valore numerico univoco assoluto del *file* che si sta trasmettendo, assegnato dall'intermediario obbligato. E' necessario che questi mantenga traccia dell'identificativo attribuito, in quanto lo stesso caratterizzerà tutte le occorrenze comunicate all'interno della fornitura ed ogni successiva comunicazione di aggiornamento dovrà fare riferimento all'identificativo medesimo (che non può essere impostato a ZERO o SPAZIO).

- *Record di tipo "1" o "4": comunicazione di inizio rapporto*

Il progressivo *record* (identificativo numerico univoco all'interno della fornitura che si sta trasmettendo) assegnato dall'intermediario caratterizza la singola occorrenza comunicata (rapporto).

Insieme all'identificativo del *file* costituisce una delle due "coordinate" che dovranno essere indicate per le successive comunicazioni di movimentazioni sui rapporti (chiusure e/o rettifiche).

Tale valore non può essere ripetuto nel caso di rapporti cointestati e non può essere impostato a ZERO o SPAZIO né può essere riutilizzato uno stesso progressivo attribuito in precedenza ad un rapporto poi cessato o cancellato.

○ *Record di tipo “2” o “5”: comunicazione di chiusura rapporto*

Per poter procedere al riconoscimento di un rapporto da aggiornare in Anagrafe tributaria, vanno comunicate le “coordinate” univoche della posizione:

- Codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
- Identificativo del *file*: identificativo della trasmissione da parte dell’ente, assegnato al momento dell’invio ordinario;
- Progressivo *record*: identificativo numerico univoco della posizione, assegnato al momento dell’invio ordinario.

Inoltre vanno sempre impostati i campi “Identificativo *file*” e “Progressivo *record*” propri della trasmissione che si sta effettuando.

Infine vanno ricomunicate tutte le informazioni relative al rapporto ed al soggetto intestatario dello stesso.

○ *Record di tipo “3” o “6”: comunicazione di rettifica o cancellazione rapporto*

Per poter procedere al riconoscimento di un rapporto da aggiornare in Anagrafe tributaria, vanno comunicate le “coordinate” univoche della posizione:

- Codice fiscale dell’ente che ha trasmesso l’invio ordinario;
- Identificativo del *file*: identificativo della trasmissione da parte dell’ente, assegnato al momento dell’invio ordinario;
- Progressivo *record*: identificativo numerico univoco della posizione, assegnato al momento dell’invio ordinario.

Inoltre vanno sempre impostati i campi “Identificativo *file*” e “Progressivo *record*” propri della trasmissione che si sta effettuando.

In particolare, per il tipo *record* “6”, qualora l’intermediario venga a conoscenza del codice fiscale del soggetto, inizialmente non comunicato, lo stesso va indicato nell’apposito campo previsto.

Nel caso di comunicazione di una rettifica, vanno ricomunicate tutte le informazioni relative al rapporto ed al soggetto intestatario dello stesso.

○ *Soggetti non residenti*

Nel caso di soggetti non residenti intestatari del rapporto è necessario indicare:

- per le persone fisiche il valore EE nella sigla della provincia di nascita e lo Stato estero nel Comune di nascita;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche il valore EE nella sigla della provincia della sede legale e lo Stato estero nella sede legale.

○ *Anomalie nei dati da trasmettere*

Nel caso vengano segnalate dal *software di controllo* anomalie nei campi, tali da provocare lo scarto di uno o più *record*, si può procedere alla correzione degli errori rilevati prima della trasmissione del *file* telematico.

In alternativa è possibile inviare immediatamente i dati corretti estrapolando i *record*, contenenti le anomalie, per un successivo invio dopo aver effettuato le correzioni.

*Allegato 1 -  
Tabella dei rapporti con specifiche indicazioni*

<b>Codice rapporto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Note</b>
<b>1</b>	Conto corrente	E' compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
<b>2</b>	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	E' compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali <i>sub</i> depositi
<b>3</b>	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo.
<b>4</b>	Rapporto fiduciario <i>ex lege</i> n. 1966/1939	Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante.
<b>5</b>	Gestione collettiva del risparmio	Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav.
<b>6</b>	Gestione patrimoniale	È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale.
<b>7</b>	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3).
<b>8</b>	Portafoglio	Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo.
<b>9</b>	Conto terzi individuale/globale	Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le <i>sub</i> partite intestate nominativamente.

<b>10</b>	Dopo incasso	Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso.
<b>11</b>	Cessione indisponibile	Si tratta del conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile.
<b>12</b>	Cassetta di sicurezza	Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della cassetta.
<b>13</b>	Depositi chiusi	Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene.
<b>14</b>	Contratti derivati su crediti	Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti derivati finanziari (ad es. <i>swap</i> , <i>option</i> , <i>future</i> ecc.).
<b>15</b>	Carte di credito e di debito	Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all'intestatario della carta. Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale.
<b>16</b>	Crediti di firma	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela.
<b>17</b>	Crediti	Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentari.
<b>18</b>	Finanziamenti	Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di <i>leasing</i> e <i>factoring</i> , nonché, per il caso delle <i>holding</i> , i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari.
<b>19</b>	Fondi pensione	Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti
<b>20</b>	Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato.



<b>21</b>	Finanziamenti in <i>pool</i>	Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al <i>pool</i> .
<b>22</b>	Altro rapporto	Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le <i>holding</i> , le partecipazioni).

## Allegato 2 - Note e istruzioni al tracciato record

<b>TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI</b>							
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note	Istruzioni per la compilazione
	da	a					
<b>IDENTIFICATIVO RECORD</b>							
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"	Dato obbligatorio
<b>INIZIO CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI</b>							
<b>I campi individuati dal progressivo 2 al progressivo 18 devono essere ripetuti per 5 occorrenze (di 330 caratteri)</b>							
<b>IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO</b>							
2	2	26	25	Progressivo record	NU	Identifica univocamente il record nell'ambito del file.	Dato obbligatorio
<b>CODICE FISCALE DEL TITOLARE DEL RAPPORTO</b>							
3	27	42	16	Codice fiscale	AN	Se numerico va allineato a sinistra	Dato obbligatorio. Deve essere indicato anche nel caso di soggetti IVA
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona Fisica)</b>							
4	43	68	26	Cognome	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica.
5	69	93	25	Nome	AN		
6	94	94	1	Sesso	AN	Valori ammessi:	
						M = Maschio	
						F = Femmina	
7	95	102	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"	
8	103	142	40	Comune o Stato di nascita	AN		

9	143	144	2	Provincia di nascita	AN	In caso di Stato estero, indicare "EE"	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL RAPPORTO (Persona non Fisica)</b>							
10	145	204	60	Denominazione	AN		Questi dati sono obbligatori nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona non fisica. Tali campi <u>non devono</u> essere valorizzati nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona fisica.
11	205	244	40	Comune della Sede legale	AN		
12	245	246	2	Provincia della Sede legale	AN		
<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL TIPO RAPPORTO</b>							
13	247	248	2	Tipo rapporto	NU	Valori ammessi:	Dato obbligatorio. V. Tabella allegato 1
						01 = Conto corrente	
						02 = Conto deposito titoli e/o obbligazioni	
						03 = Conto deposito a risparmio libero/vincolato	
						04 = Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	
						05 = Gestione collettiva del risparmio	
						06 = Gestione patrimoniale	
						07 = Certificati di deposito e buoni fruttiferi	
						08 = Portafoglio	
						09 = Conto terzi individuale/globale	
						10 = Dopo incasso	
						11 = Cessione indisponibile	
						12 = Casette di sicurezza	
						13 = Depositi chiusi	
						14 = Contratti derivati su crediti	
						15 = Carte di credito/debito	
						16 = Crediti di firma	
17 = Crediti							
18 = Finanziamenti							
19 = Fondi pensione							
20 = Patto compensativo							

						21 = Finanziamento in pool	
						22 = Altro rapporto	
<b>COINTESTAZIONE</b>							
14	249	249	1	Flag cointestazione	NU	Valori ammessi: 1 = Conto cointestato 2 = Conto non cointestato	Dato obbligatorio
<b>DATE DI APERTURA E CHIUSURA RAPPORTO</b>							
15	250	257	8	Data apertura rapporto	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di inizio del rapporto indicato	Dato obbligatorio. Per data di apertura si intende quella di formalizzazione del rapporto. Nel caso di impossibilità di individuazione di tale data, per i rapporti antecedenti al 1° gennaio 2005, indicare quest'ultima come data convenzionale
16	258	265	8	Data chiusura rapporto	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"; Indica la data di chiusura del rapporto indicato	Si intende quella formale secondo le regole civilistiche.
<b>CARATTERI DI TERMINAZIONE DELL'ELEMENTO</b>							
17	266	330	65	Filler	AN	Da impostare a spazi	
18	331	331	1	Carattere di terminazione dell'elemento	AN	Vale sempre "*" (Asterisco)	Dato obbligatorio
<b>FINE CAMPI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI</b>							
<b>CARATTERI DI CONTROLLO</b>							
19	1652	1797	146	Filler	AN	Da impostare a spazi	
20	1798	1798	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"	Dato obbligatorio
21	1799	1800	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")	Dato obbligatorio